SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 873-bis/B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 4 dicembre 1969 (V. *Stampato n.* **873-bis**)

modificato dall'8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 settembre 1970 (V. *Stampato n.* **2109**)

d'iniziativa dei senatori CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA e IANNELLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 settembre 1970

Nuovi provvedimenti per l'Università

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il bando dei concorsi a cattedra universitaria, dei concorsi per posti di aggregato e degli esami di abilitazione alla libera docenza, è emanato, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, nel mese di dicembre di ciascun anno.

Le Facoltà deliberano di provvedere per concorso alla copertura di posti vacanti di professore di ruolo e di professore aggregato e trasmettono la richiesta di apertura

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

I bandi dei concorsi a cattedra universitaria e a posti di aggregato sono sospesi fino all'emanazione di nuove norme che ne disciplinino lo svolgimento.

A partire dalla sessione del 1970 sono aboliti gli esami di abilitazione alla libera docenza.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di concorso al Ministro della pubblica istruzione entro il 30 settembre.

Le coperture, mediante trasferimenti, di posti di professore di ruolo o aggregato, deliberate tra il 1° e il 31 luglio di ogni anno sono effettuate entro il 30 settembre.

Per i concorsi a posti di assistente ordinario, da bandire dopo l'entrata in vigore della presente legge, la Commissione giudicatrice propone un solo vincitore per ogni posto messo a concorso.

Art. 2.

I vincitori di concorso a cattedra universitaria negli anni 1967, 1968 e 1969 che non siano in ruolo possono essere proposti dalle Facoltà per la nomina anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, semprechè non vi siano, nelle Facoltà che effettuano la chiamata, cattedre di ruolo disponibili. Alle relative nomine presso le Facoltà richiedenti provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di Facoltà o di corsi di laurea nella stessa località in cui ha sede l'Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta.

Art. 4.

Allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessità delle opere universitarie è autorizzata per l'anno 1970 la spesa di lire tre miliardi.

La ripartizione di detta somma tra le opere universitarie in condizioni di maggior

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

disagio è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Alla spesa di cui sopra, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

La validità dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario.

Il termine, per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Quello per le decisioni dei consigli di facoltà è fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico.

Art. 5.

Identico.